

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALMI**
SEZIONE CIVILE**VERBALE DI UDIENZA DEL 6 OTTOBRE 2026****N.R.G. 3460/2025**

All'udienza del 6 Ottobre 2026, tenuta dal Giudice di Pace Dott.ssa Stefania Bagnoli, alle ore 10:02 viene chiamata la causa di cui in epigrafe.

Sono presenti:

- la Dott.ssa Greta Caravelli, per delega dell'Avv. Vincenzo Melara, nell'interesse dell'opponente [REDACTED] [REDACTED] [nato il [REDACTED] a Palmi (R.C.), C.F. [REDACTED]];
- l'Avv. Maria Concetta D'Agostino n.q. di difensore e procuratore speciale dell'opposto Comune di Palmi, [con sede a Palmi (R.C.) in Piazza Municipio, C.F. 82000650802], in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, giusta procura speciale depositata il 30 Luglio 2026 insieme alla "COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA".

IL GIUDICE DI PACE

constatata l'impossibilità d'interrogare liberamente le parti e di tentarne la conciliazione ex art. 320, comma 1, c.p.c. in quanto l'opponente [REDACTED] [REDACTED] non è comparso né ha conferito alcuna procura speciale alla Dott.ssa Greta Caravelli oggi presente per delega del suo difensore Avv. Vincenzo Melara

invita

i difensori delle parti a formulare le proprie deduzioni e richieste.

La Dott.ssa Caravelli contesta quanto eccepito, dedotto e richiesto dalla controparte nella comparsa di costituzione unitamente alla documentazione dalla stessa prodotta in giudizio e si riporta ai propri scritti difensivi insistendo nelle eccezioni, deduzioni e richieste ivi formulate.

L'Avv. Maria Concetta D'Agostino si riporta alla propria comparsa di costituzione e insiste nella richiesta di rigetto del ricorso.

IL GIUDICE DI PACE

- ❖ dato atto di quanto sopra;
- ❖ ritenuta la causa matura per la decisione;



invita

i difensori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

La Dott.ssa Caravelli e l'Avv. D'Agostino si riportano alle eccezioni, deduzioni e richieste spiegate nei rispettivi atti difensivi e nell'odierno processo verbale.

IL GIUDICE DI PACE

dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio al cui esito, alle ore 18:45, dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Stefania Bagnoli





**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALMI
SEZIONE CIVILE**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Palmi, *Dott.ssa Stefania Bagnoli*, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 3460/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi

PROMOSSA DA

██████████ (C.F. ██████████), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Melara (C.F. ██████████)

- *OPPONENTE* -

NEI CONFRONTI DEL

COMUNE DI PALMI (C.F. 82000650802), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Concetta D'Agostino (C.F. DGSMCN72C70H224G)

- *OPPOSTO* -

Conclusioni: all'udienza odierna i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da superiore verbale.



MOTIVI DELLA DECISIONE**FATTO**

1. Con "RICORSO (EX ART. 18 E 22 L. 24.11.1981 N. 689 E SUCCESSIVE MODIFICHE)" - proposto il 13 Novembre 2025 dinanzi al Giudice di Pace di Palmi contro il Comune di Palmi ed a quest'ultimo ritualmente notificato insieme al decreto del 5-6 Dicembre 2025 di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per il 15 Settembre 2026 e al decreto del 26 Febbraio 2026 di fissazione dell'odierna udienza - [REDACTED] ha dedotto:

"Il giorno 04.11.2025, il Comune di Palmi notificava al Sig. [REDACTED] [REDACTED], quale proprietario del veicolo targato [REDACTED], il verbale di violazione alle norme del codice della strada n. [REDACTED] emesso dal Comando di Polizia Locale di Palmi (RC) per la violazione commessa in data 28.09.2025 dell'art. 142 c. 8 C.d.S., per la quale veniva applicata una sanzione amministrativa pari ad € 135,65 oltre alla decurtazione di n. 3 punti sulla patente di guida, quale sanzione accessoria.

Il verbale impugnato risulta viziato da molteplici profili di illegittimità, sia formali che sostanziali, che inficiano la validità dell'atto e del procedimento sanzionatorio nel suo complesso. Oltre ai motivi di seguito specificamente dedotti, ci si riserva di far valere ogni ulteriore vizio che dovesse emergere nel corso del giudizio.

Ciò detto, si eccepisce la mancata omologazione dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per il rilevamento della velocità, identificata con Autovelox 106 matricola 959309.

Inoltre, a differenza di quanto previsto in altre occasioni, il verbale redatto dagli Agenti della Polizia Locale del Comune di Palmi, non contiene alcun riferimento al sito web o altra fonte ufficiale da cui il trasgressore possa autonomamente verificare le certificazioni tecniche del dispositivo, privandolo così del diritto di difesa.

Ad ogni modo, è dato atto che, a quanto consta alla presente difesa, il dispositivo Autovelox 106 matricola 959309 non risulta essere stato oggetto di formale omologazione ministeriale, bensì solo di approvazione, come risulta da pubblica documentazione tecnica già oggetto di contestazioni in analoghi giudizi.

L'art. 142, comma 6, C.d.S. stabilisce espressamente che gli accertamenti automatici della velocità devono essere eseguiti tramite 'apparecchiature debitamente omologate'. Il procedimento di omologazione è distinto e più rigoroso rispetto alla semplice approvazione, come previsto dall'art. 192 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992), che specifica che l'omologazione implica verifiche tecniche approfondite sulla rispondenza dell'apparecchio ai requisiti previsti.



Inoltre, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è univoca nel ritenere illegittimo l'accertamento effettuato mediante apparecchi non debitamente omologati. Da ultimo:

- Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 20913/2024 e 10505/2024 le quali hanno statuito che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox che sia stato solamente approvato ma non debitamente omologato, poiché approvazione e omologazione sono procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi.

- Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 12924/2025, depositata il 14 maggio 2025, ove veniva ribadito che 'in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992'.

Quest'ultima Ordinanza ha chiarito, inoltre, che le circolari ministeriali o attestazioni del produttore non possono in alcun modo sostituire l'omologazione, che deve risultare da apposito provvedimento formale del Ministero.

Pertanto, in assenza di prova dell'omologazione dell'autovelox matricola 959309, e preso atto che tale dispositivo è notoriamente privo della stessa, il verbale risulta radicalmente nullo, con conseguente illegittimità dell'irrogazione della sanzione pecuniaria e di tutte le misure accessorie.

A tal uopo, si chiede, sin d'ora, che parte resistente venga onerata della produzione dell'eventuale decreto ministeriale di omologazione del dispositivo matricola 959309, non potendosi supplire a tale carenza con mere circolari ministeriali o attestazioni del produttore, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Inoltre, la mancata indicazione nel verbale degli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione della postazione fissa integra un vizio di motivazione in violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, con conseguente lesione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e violazione del principio di trasparenza amministrativa, in quanto il destinatario dell'atto non è posto in condizione di verificare né la legittimità della postazione, né la sua conformità ai requisiti imposti dalla normativa vigente (art. 4 L. n. 168/2002 e D.M. 15.08.2007), come espressamente affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 10918/2021)".

1.1 Su tali premesse, l'opponente ha chiesto che il Giudice di Pace adito voglia:

"In via preliminare, ed inaudita altera parte, sospendere provvisoriamente il verbale di contestazione impugnato essendo palesemente illegittimo e/o nullo;



- Nel merito, dichiarare illegittimo e/o infondato il Verbale di violazione alle norme del Codice della Strada n. [REDACTED] del 28.09.2025 notificato in data 04.11.2025, per i motivi sopra evidenziati disponendo il suo annullamento.

- Condannare il Comune di Palmi, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.

2. In data 30 Luglio 2026 si è costituito in giudizio l’opposto Comune di Palmi eccependo:

“La domanda proposta dal Signor [REDACTED] risulta infondata e va, pertanto, rigettata.

I. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente eccepisce l’illegittimità del verbale impugnato atteso che, a suo dire, l’apparecchio per l’accertamento dell’inosservanza dei limiti di velocità utilizzato dalla Polizia Municipale di Palmi, risulta privo di omologazione, richiamando la recente pronuncia in materia della Corte di Cassazione n. 10505 del maggio 2024.

Tale assunto è del tutto infondato.

L’impianto AUTOVELOX 106, prodotto dalla Sodi Scientifica S.r.l. Matr. 959309 (rilevatore) + 959799 (scatola connessione barra) – è conforme al campione approvato e depositato presso il Ministero dei Trasporti (Approvazione del M.I.T. prot. n. 3758 del 6 agosto 2014; n. 5478 del 18 novembre 2014; n. 2405 del 28 maggio 2015; n. 3299 del 18 giugno 2015; n. 684 del 8 febbraio 2016; n. 1276 del 6 marzo 2017; n. 4630 del 19 luglio 2017; n. 143 del 22 maggio 2018; n. 325 del 27 settembre 2019) (Allegato n. 4) e, prima di essere messo in funzione, è stato regolarmente sottoposto alla verifica di regolare funzionamento per come risulta dal Certificato di Taratura LAT 290 n. AutoveloX 106_05-12-24_959309 del 5 dicembre 2024 (Allegato n. 5).

Tutte le predette informazioni sono riportate nel verbale di contestazione impugnato.

Del tutto inconferente è l’assunto del ricorrente secondo cui la circostanza che l’autoveloX utilizzato dalla Polizia Locale di Palmi non sia omologato bensì approvato dal Ministero dei Trasporti, inficia la legittimità del verbale impugnato e ciò per vari ordini di ragioni:

A. L’unica norma che prevede ancora oggi che fonte di prova siano le apparecchiature debitamente omologate è l’art. 142 comma 6 del C.d.S., tuttavia, ciò vale ‘anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali’. Si tratta pertanto di un ambito di accertamenti specifico e diverso da



quello relativo all'osservanza dei limiti di velocità nelle strade urbane, come nel caso in esame.

In ogni caso, l'art. 142 comma 6 del Codice della Strada – norma che parte ricorrente assume violata – è rimasto invariato nel tempo mentre esistono altre norme di pari rango, cronologicamente successive, che ammettono l'impiego di apparecchi automatici debitamente approvati od omologati e sulle quali la Corte di Cassazione, nella citata Sentenza, non si è pronunciata.

Si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'art. 201, comma 1 ter del Codice della Strada che prevede: '... Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1'.

- l'art. 45 C.d.S., comma 6, che prevede che 'Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione'. Questo articolo del Codice della Strada, dunque, pone sullo stesso piano l'approvazione e l'omologazione;

- l'art. 345 reg. es. C.d.S., comma 2, che prevede che le singole apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità 'devono essere approvate dal ministero dei lavori pubblici'.

- l'art. 4 del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2002, n. 168, al comma 3 stabilisce che: '... Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285'. A seguito della conversione in legge del citato Decreto, la materia dei controlli elettronici della velocità è interamente disciplinata dalle norme contenute in quest'ultima fonte normativa.

Soccorre al riguardo, il principio ordinamentale della successione delle leggi nel tempo, retto dall'art. 15 delle Preleggi, che dispone un'abrogazione implicita della norma



nel momento in cui quella successiva, di pari rango, è in contrasto con esse, nonostante non sia stata espressamente abrogata.

Orbene, il predetto comma 6 dell'art. 142 del Codice della Strada, cui fa riferimento la Corte di Cassazione, è da ritenersi tacitamente abrogato nella parte in cui è in contrasto con le norme testé citate che sono successive e di pari grado e che consentono, invece, l'utilizzo di dispositivi omologati o approvati, legittimando una possibilità di scelta tra le due procedure e sancendo la sostanziale equiparazione delle stesse.

B. Sotto altro aspetto, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, i decreti ministeriali di approvazione dei diversi sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell'accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione.

Sul punto si produce la Circolare del Ministero dell'Interno Prot. 995 del 23 gennaio 2025 avente ad oggetto: 'Ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione, Sez. II – Violazione dell'art. 142 del Codice della Strada e preventiva omologazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità' (Allegato n. 6), con la quale il dicastero, nel richiamare il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 18 dicembre 2024, ha riaffermato la sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell'omologazione e dell'approvazione, divergendo queste esclusivamente per un dato meramente formale.

Infatti, da una lettura sistematica della normativa in materia, emerge chiaramente che entrambe le procedure (omologazione e approvazione) siano del tutto equipollenti in quanto portano il competente Ministero – il medesimo per entrambe le procedure ovvero il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ex Ministero dei Lavori Pubblici, giusta il disposto dell'art. 345 D.P.R. n. 495/92 – ad esprimere un parere tecnico di idoneità (o ammissibilità, come il comma 4 dell'art. 192 definisce unitariamente l'esito delle due procedure) all'uso, secondo quanto previsto dal codice, della strumentazione sottoposta dal produttore al suo esame.

L'art. 192, comma 1 reg. es. prevede che 'Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici' l'interessato deve 'dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso'.



Dunque, sia l'omologazione che l'approvazione si riferiscono ai prototipi che devono essere presentati all'esame tecnico del Ministero.

L'art. 192, comma 3 Reg. Es. prevede che 'L'Ispettorato... accerta... la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo'.

Diversamente, l'art. 192, comma 3 Reg. Es. stabilisce che 'Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo'.

La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione, stando al tenore della norma in esame, è da ricercarsi nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo, mentre per il secondo manca tale riferimento. Ciò non significa che nel caso dell'approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi in modo omogeneo. Pertanto, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni parimenti e in alternativa a quelli omologati.

L'insieme delle norme richiamate consente, dunque, di concludere che sebbene omologazione e approvazione costituiscano l'esito di procedimenti diversi, la differenza tra gli stessi non esclude in sé la possibilità di avvalersi dell'uno o dell'altro ai fini del controllo in merito al rispetto dei limiti di velocità, tant'è che, come sottolineati in precedenza, il Regolamento di Esecuzione consente l'utilizzo di apparecchiature oggetto di approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici).

A supporto delle precedenti argomentazioni, non affrontate dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata, che provano l'omogeneità tra le procedure di omologazione e approvazione nonché l'assenza di qualsivoglia deficit di garanzie per il privato di un accertamento operato mediante apparecchiatura soltanto 'approvata' e non 'omologata', si depositano nel presente giudizio:

- il Decreto di approvazione dello specifico strumento di rilevazione indicato nel verbale di accertamento (Allegato n. 7);*
- il Decreto di omologazione del sistema di rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, in dotazione alla Polizia Locale di Palmi (Allegato n. 8).*

Dal confronto tra i due documenti non emerge alcuna differenza sostanziale né procedurale.



Vi è da aggiungere che tutti gli apparecchi e dispositivi di misurazione della velocità utilizzati da qualsiasi organo di polizia stradale in Italia, sino al mese di luglio 2026 – oggi non è più così, come si dirà infra – erano solamente soggetti ad approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, proprio perché non esisteva una norma alla quale potesse fare riferimento l'omologazione.

Infatti, non essendo previsto un disciplinare tecnico di riferimento, non si poteva procedere all'omologazione (cioè dichiarare conforme l'apparecchio al disciplinare), ma solo all'approvazione, procedimento di competenza, in ogni caso, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Pertanto, una volta approvati, i dispositivi potevano essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni, parimenti a quelli omologati.

Le procedure finalizzate all'approvazione dei misuratori di velocità, al momento in cui è stata rilevata l'infrazione, erano definite dal D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 che, all'art. 1 riporta proprio: 'nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione... si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del decreto sopra richiamato', a conferma che per i misuratori di velocità, nel periodo di riferimento, ci si doveva necessariamente riferire al termine 'approvazione'.

La conseguente regolarità dell'accertamento del superamento del limite di velocità consentito, nei limiti della tolleranza prevista dalla norma primaria, è invece garantita dalle prove di funzionalità e di taratura, che vengono richieste per l'ottenimento dell'approvazione, e dalle successive verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura, come definite nell'allegato tecnico al D.M. n. 282/17, art. 3 che, nel caso di specie sono state espletate e certificate (Allegato n. 5).

C. Da ultimo, in via assorbente rispetto a ogni altra considerazione, è intervenuto a comporre definitivamente la questione il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2026, recante 'Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'articolo 142 del codice della strada' (Allegato n. 9).

Tale decreto introduce una disciplina organica dell'omologazione dei prototipi dei dispositivi di rilevamento della velocità, in attuazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, del Codice della Strada, nonché dell'art. 192 del Regolamento di esecuzione.

L'art. 3 del Decreto Omologazione stabilisce che 'i dispositivi ed i sistemi di controllo impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti



ad omologazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 2, del regolamento, fissando requisiti univoci per l'omologazione che recepiscono integralmente le caratteristiche tecniche già richieste dal previgente regime approvativo di cui al D.M. 13 giugno 2017, n. 282.

L'art. 6, comma 1, del medesimo decreto – disposizione transitoria di portata generale – prevede testualmente che: 'L'allegato B reca l'elenco dei decreti di approvazione dei prototipi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282, conformi alle disposizioni di cui al Capo 1 dell'allegato A del presente decreto. I dispositivi o sistemi conformi ai prototipi approvati con i decreti di cui all'allegato B si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto'.

L'Allegato B del Decreto Omologazione include espressamente, tra i dispositivi i cui prototipi approvati si intendono omologati, l'AUTOVELOX 106, con espresso richiamo – tra gli altri – al decreto dirigenziale di approvazione prot. n. 3758 del 6 agosto 2014, provvedimento che costituisce il titolo approvativo dello specifico apparecchio impiegato dalla Polizia Locale di Palmi per l'accertamento oggetto del presente giudizio (v. Allegato n. 4).

L'Allegato B, inoltre, menziona ulteriori decreti di approvazione successivi del medesimo dispositivo (prot. n. 476 del 9 dicembre 2025, prot. n. 179 del 12 maggio 2026), a conferma della perdurante validità e della piena conformità del prototipo alle caratteristiche tecniche ora richieste per l'omologazione.

Pertanto, per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Omologazione – norma di rango regolamentare emanata in diretta attuazione della fonte primaria e pienamente vincolante – l'AUTOVELOX 106 utilizzato dalla Polizia Locale di Palmi deve intendersi omologato a tutti gli effetti di legge, con efficacia che retroagisce a copertura anche dell'accertamento per cui è causa.

Tale conclusione trova ulteriore conforto nell'art. 6, comma 5, del Decreto Omologazione, il quale dispone che le nuove modalità di taratura periodica e verifiche di funzionalità periodiche si applicano 'in occasione della scadenza del certificato di taratura posseduto', così confermando la piena validità ed efficacia dei certificati di taratura già in corso – quale quello prodotto sub Allegato n. 5 – per tutti i dispositivi ricompresi nell'Allegato B.

Sotto distinto profilo, l'art. 7 del Decreto Omologazione abroga espressamente il D.M. 13 giugno 2017, n. 282, ma fa salve, in via transitoria, le disposizioni relative alle tarature periodiche già eseguite, il cui regime cesserà solo decorso un anno dall'entrata in vigore del nuovo decreto.



Sotto il profilo sostanziale, occorre evidenziare che la funzione dell'omologazione — in coerenza con la definizione riportata al punto 19 dell'Allegato A al Decreto Omologazione — è quella di 'accertare che i dispositivi o i sistemi prodotti in conformità al predetto prototipo siano idonei come misuratori di velocità e soddisfino i requisiti richiesti' dalla normativa tecnica di riferimento. Si tratta, in altri termini, della certificazione pubblicistica dell'idoneità tecnica del dispositivo a rilevare correttamente la velocità dei veicoli, a garanzia dell'affidabilità della misurazione e, con essa, della legittimità dell'accertamento.

Ora, il Decreto Omologazione ha accertato — in esito all'istruttoria condotta da un tavolo tecnico interministeriale e sulla scorta dei dati raccolti a seguito del censimento nazionale dei dispositivi in uso — che i prototipi già approvati ai sensi del D.M. 282/2017 e ricompresi nell'Allegato B, tra cui l'AUTOVELOX 106, soddisfano i requisiti tecnici richiesti per l'omologazione. Tanto è vero che l'art. 6, comma 1, del Decreto Omologazione si limita a prendere atto di tale conformità, disponendo che detti dispositivi si intendono omologati per tutti i fini del decreto stesso, senza richiedere alcuna nuova verifica tecnica, alcuna nuova taratura né alcun adempimento integrativo.

Ne consegue che il titolo di omologazione riconosciuto ex lege all'AUTOVELOX 106 in dotazione alla Polizia Locale di Palmi non costituisce una mera sanatoria formale, bensì la certificazione normativa — con efficacia dichiarativa — di una idoneità tecnica già esistente e già verificata in sede approvativa, che il decreto ha inteso ricondurre alla disciplina unitaria dell'omologazione per ragioni di certezza del diritto e di uniformità regolatoria.

Da quanto precede discende, in primo luogo, che l'AUTOVELOX 106, nella specifica configurazione utilizzata dalla Polizia Locale di Palmi, gode oggi — e dunque godeva anche al momento dell'accertamento del 5 agosto 2025 — di un titolo di omologazione ex lege, direttamente derivante dalla norma regolamentare di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Omologazione, che ha inteso sanare e ricondurre a unità il previgente regime approvativo.

In secondo luogo, la questione della pretesa non equipollenza tra approvazione e omologazione — sulla quale il ricorrente ha fondato il proprio gravame invocando l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 e successive conformi) — risulta oggi definitivamente superata dal diritto positivo sopravvenuto, che ha espressamente disposto l'equiparazione ope legis dei dispositivi ricompresi nell'Allegato B.

Infine, quand'anche si volesse aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato da controparte, il vizio denunciato — ammesso e non concesso che



sussistesse – sarebbe comunque sanato dalla normativa sopravvenuta, che riconosce oggi all'apparecchiatura de qua lo status giuridico di dispositivo omologato, con conseguente piena validità ed efficacia dell'accertamento impugnato.

D. Infine, si rappresenta che l'autovelox utilizzato dalla Polizia Locale di Palmi per l'accertamento dell'infrazione sanzionata con il verbale impugnato, è inserito nell'elenco ufficiale dei dispositivi e sistemi di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio nazionale, previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Direttore Generale per la motorizzazione n. 367 del 29 settembre 2025, consultabile al link: <https://velox.mit.gov.it/dispositivi> (Allegato n. 10).

Ne discende l'assoluta infondatezza dell'assunto avversario.

II. Secondo il ricorrente il verbale impugnato è illegittimo in quanto non è stata fatta menzione del Decreto prefettizio che ha autorizzato l'uso dell'autovelox in questione.

Anche tale censura è priva di pregio atteso che gli estremi del Decreto prefettizio nr. 68249/W/2025/Aff. Gen. Del 12 giugno 2025 (Allegato n. 11) sono indicati nel verbale impugnato.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.

Solo l'assenza o l'irregolarità di tali elementi essenziali comporta la nullità e/o l'annullabilità del verbale.

Tutte le eventuali ulteriori informazioni, tra cui anche i provvedimenti prefettizi autorizzativi, costituiscono elementi accidentali, assolutamente non cogenti, del verbale di contestazione e la mancanza non può in alcun modo determinare l'illegittimità dell'atto (ex multis, Cassazione Civile, Sentenze n. 7709/2016 del 19 aprile 2016; n. 22674 del 27 ottobre 2009; n. 29728 del 18 dicembre 2008; n. 16884 del 31 luglio 2007; n. 7125 del 29 marzo 2006), né, tantomeno, lesione del diritto di difesa del soggetto contravvenzionato.

Alla luce delle osservazioni su esposte, emerge l'infondatezza e l'inconsistenza dei motivi di gravame eccepiti da controparte, per cui si chiede l'immediata decisione e ci si oppone ad ogni eventuale richiesta istruttoria di parte ricorrente.

DOMANDA DI SOSPENSIONE



Sul fumus boni juris: il difetto del requisito essenziale del fumus boni juris è consequenziale alla dimostrata inammissibilità del gravame nonché all'inconsistenza dei motivi del ricorso.

Sul periculum in mora: le argomentazioni ex adverso svolte, nell'improbabile tentativo di evidenziare il grave ed irreparabile danno, sono del tutto inconsistenti ed indimostrate.

La richiesta di sospensiva va, quindi, senza indugio, rigettata".

2.1 Il Comune opposto ha quindi così concluso:

"voglia l'On. Giudice di Pace adito:

1- Dichiarare l'opposizione inammissibile, comunque infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarla;

2- Confermare la legittimità del verbale impugnato e per l'effetto condannare il Signor [REDACTED] [REDACTED] al pagamento della sanzione amministrativa relativa;

3- Condannare il ricorrente, al pagamento, in favore del Comune di Palmi, delle spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge".

3. Espletata l'attività istruttoria attraverso la rituale produzione documentale delle parti, all'udienza odierna il Giudice di Pace ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

DIRITTO

I

Sull'opposizione ex art. 204 bis C.d.S.

Questo Giudice ritiene di poter decidere la vertenza in esame applicando il *"principio della ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c."* (Cass. civ. n. 23849/2025, in motivazione. Conf. Cass. civ., SS.UU., nn. 9936/2014, 11458/2018, 23306/2019 e 9309/2020, ivi richiamate, nonché, ex multis: Cass. civ. nn. 23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017, 5805/2017, 987/2018, 363/2019, 14066/2020, 20555/2020, 11/2021, 456/2021, 26214/2022, 693/2024 e Cass. civ. SS.UU. n. 24172/2025).

In virtù del suesposto criterio la presente opposizione merita d'essere accolta in punto di carenza di prova dell'omologazione dell'apparecchiatura autovelox utilizzata



per accertare la violazione dell'art. 142, commi 1 e 8, C.d.S. contestata all'opponente
 ■■■■■■■■■■, giusta il seguente ordine di motivi.

I.1 Quadro normativo

Art. 204 *bis* C.d.S. (D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni) [*"Ricorso in sede giurisdizionale"*]:

"1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150".

Art. 142 C.d.S. (D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni) [*"Limiti di velocità"*], commi 1, 6, e 8:

"1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

[...]

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

[...]

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173



a € 694. Se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni".

Art. 2697 c.c. ["Onere della prova"], comma 1:

"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

Art. 115 c.p.c. ["Disponibilità delle prove"], comma 1:

"Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".

Art. 11 preleggi ["Efficacia della legge nel tempo"], comma 1:

"La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".

I.2 Quadro ermeneutico

I.2.1 Con riguardo all'onere della prova la Corte di Cassazione è pacifica nell'affermare:

a) "L'art. 2697 c.c. nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata. Tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il comportamento che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea" (Cass. civ. n. 7026/2001, in motivazione).

b) "Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione" (Cass. civ. n. 30148/2024. Conf. n. 1921/2019 ivi richiamata in motivazione).

c) "In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, pertanto, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione



da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento" Cass. civ. n. 8694/2022. Conf. n. 14597/2021 ivi richiamata in motivazione, nonché nn. 22015/2022, 31876/2025, 7374/2026 e 8801/2026).

d) "[...] in tema di prova, ex art. 115 c.p.c., comma 1, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica - in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento" (Cass. civ. n. 31556/2018, in motivazione. Conf. nn. 2699/2004, 23816/2010 e 8647/2016).

1.2.2 In ordine alla necessità che gli apparecchi "autovelox" siano sottoposti a preventiva omologazione costituisce ormai *ius receptum* la seguente giurisprudenza di legittimità:

e) "[...] in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio 'autovelox' approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D. Lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. La statuizione è stata ribadita con le pronunce n. 10505 del 18/04/2024; n. 20913/2024; n. 2857/2025; n. 12924/2025; n. 13996 del 26/05/2025" (Cass. civ. n. 26521/2025, in motivazione. Conf. nn. 31876/2025, 13996/2025 e 14285/2026).

f) "Deve darsi continuità all'orientamento espresso dalla pronuncia n. 10505 del 2024 di questa Corte secondo cui è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, Art. 142 - Limiti di velocità, comma 6, del D. Lgs. n. 285 del 1992 (Tale orientamento si è del tutto consolidato vedi tra le tante di recente Sez. 2, Ord. n. 13996 del 26/05/2025, Rv. 674734 - 01)" (Cass. civ. n.14285/2026, in motivazione).

g) "[...] l'art. 142 comma 6 del CdS stabilisce espressamente che 'Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate' senza fare menzione alcuna alle apparecchiature che siano solo approvate ed in claris non fit interpretatio.



L'art. 45 comma 6 ultimo capoverso del CdS nello stabilire che 'Nello stesso regolamento (di attuazione del CdS) sono precisate altresì le modalità di omologazione ed approvazione' rinvia all'art. 192 commi 2 e 3 del regolamento di attuazione del CdS, che distingue le procedure di omologazione da quelle di approvazione. Le prime sono riferite ai prototipi delle apparecchiature di rilevazione della velocità, le cui caratteristiche fondamentali sono già indicate nel regolamento medesimo ed essi, una volta verificati, consentono di procedere alla produzione in serie delle apparecchiature di rilevazione utilizzabili come fonti di prova nei confronti degli utenti della strada. Le seconde, invece, sono riferite ai prototipi delle apparecchiature di rilevazione della velocità le cui caratteristiche fondamentali non siano già indicate nel regolamento medesimo, la cui approvazione consente alle case costruttrici di produrre in serie apparecchiature con le caratteristiche approvate, fermo restando che per la loro utilizzazione come fonti di prova nei confronti degli utenti occorre anche l'omologazione delle apparecchiature poi realizzate.

A nulla rileva il fatto che le procedure di approvazione nel regolamento di attuazione del CdS siano modellate sulla falsariga di quelle di omologazione in termini di presentazione delle istanze, di documentazione da produrre e di costi, perché le finalità delle due procedure sono comunque diverse, e l'art. 142 comma 6 CdS attribuisce efficacia probatoria per le violazioni dei limiti di velocità solo alle apparecchiature omologate, e non a quelle che, come nella specie, siano state solo approvate dal MIT.

Pareri del direttore del MIT, e circolari, che in ragione della mancata emanazione della normativa attuativa relativa alle omologazioni delle apparecchiature, pretendano di porre sullo stesso piano delle apparecchiature omologate le apparecchiature solo approvate, non possono essere utilizzati per modificare il contenuto precettivo sovraordinato dell'art. 142 comma 6 CdS, e neppure può essere utilizzata a scopo interpretativo la prassi diffusasi presso l'amministrazione in senso opposto, in contrasto con l'art. 12 delle preleggi e col senso fatto palese dalla citata disposizione normativa di rango primario.

In tal senso vanno richiamate numerose sentenze delle sezioni civili di questa Corte (Cass. 6.12.2025 n. 31876; Cass. n. 26251/2025; Cass. n.13996/2025; Cass. n. 1332/2025; Cass. 18.4.2024 n. 10505; Cass. n.20913/2024; Cass. n.20492/2024; Cass. 18.4.2024 n. 10505 che per prima ha trattato approfonditamente la questione della non equiparabilità dell'approvazione all'omologazione delle apparecchiature di rilevamento degli eccessi di velocità) e nello stesso senso si espressa anche Cass. pen. n. 10365/2025. Ulteriormente va richiamata quella giurisprudenza di questa Corte che nel porre a carico dell'Amministrazione l'onere di provare l'eccesso di velocità del



conducente del veicolo, ha rammentato che tale prova va fornita mediante verbali che riportino quanto accertato da apparecchiature omologate, e non con l'utilizzo di strumenti probatori equivalenti (Cass. 6.12.2025 n. 31876; Cass. n. 3335/2024; Cass. n. 18022/2018; Cass. n. 9645/2016)" (Cass. civ. n. 8797/2026, in motivazione. Conf. n. 14285/2026).

h) "[...] l'esistenza o meno della taratura annuale dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità - che, secondo la rappresentazione dell'ente territoriale, giocherebbe un ruolo decisivo ai fini della legittima verifica del superamento dei limiti di velocità - è cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l'apparecchiatura 'autovelox' sia stata (altresì, approvata e) 'omologata'" (Cass. civ. n. 12924/2025, in motivazione).

I.2.3 Sulla portata del principio "iura novit curia", con ordinanza del 19 Marzo 2020, n. 7469, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio indirizzo esegetico per il quale "Gli atti meramente amministrativi (compresi i decreti ministeriali) sono sottratti all'applicabilità del principio 'iura novit curia' di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 preleggi (che non li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti (Sez. 5, n. 25995 del 15/10/2019, Rv. 655448 - 01; nello stesso senso Sez. L, n. 15100 del 11/06/2018, Rv. 649320 01; Sez. L, n. 15065 del 02/07/2014, Rv. 631597 - 01; Sez. 6 - 3, n. 26784 del 13/12/2011, Rv. 620672 - 01; Sez. U, n. 9941 del 29/04/2009, Rv. 607738 - 01)" (Cass. civ. n. 7469/2020, in motivazione).

I.2.4 In materia di efficacia ermeneutica delle Circolari ministeriali, con ordinanza del 14 Maggio 2025, n. 12924, il Supremo Collegio ha precisato che "non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie. Ed infatti le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano (tra le più recenti, Sez. 5, Ordinanza n. 23524 del 02/09/2024, Rv. 672115 - 01)" (Cass. civ. n. 12924/2025, in motivazione. Conf. n. 10505/2024, ivi richiamata nonché n. 8797/2026 cit.).

I.2.5 Relativamente all'ambito temporale di applicazione dei Decreti ministeriali, la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che "Il principio generale di irretroattività stabilito dall'art. 11 disp. prel. c.c., in base al quale l'eventuale retroattività di una legge deve risultare da una espressa dichiarazione del legislatore o comunque da una formulazione non equivoca della norma, in mancanza della quale la



legge dispone solo per l'avvenire e non ha quindi effetto retroattivo, vale anche per le fonti normative secondarie" (Cass. civ. n. 7905/1996. Conf. nn. 1379/2003, 6761/2008).

I.3 In applicazione delle superiori *regulae iuris* alla fattispecie di causa e sulla scorta delle chiare risultanze processuali questo Giudice ritiene che l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità impugnato dall'opponente [REDACTED] [REDACTED] [v. "Verbale di violazione n. [REDACTED] del 28.09.2025" (all. n. 1 al "RICORSO (EX ART. 18 E 22 L. 24.11.1981 N. 689 E SUCCESSIVE MODIFICHE)"] nonché "Verbale di contestazione n. [REDACTED] regolarmente notificato" (all. n. 3 alla "COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA"))] sia affetto da manifesta illegittimità per essere stato eseguito, in palese violazione dell'art. 142, comma 6, C.d.S., tramite un'apparecchiatura AUTOVELOX di rilevamento "non omologata" [idest: "... AUTOVELOX 106 Matr.959309 (rilevatore) e CPU 959799 (scatola connessione barra). CERT.TAR. LAT 290 AutoveloX 106_05-12-24_959309 del 05/12/2024 - prot. nr.3758 del 06/08/14; nr.5478 del 18/11/14; nr.2405 del 28/05/15; nr.3299 del 18/06/15; nr.684 del 08/02/16; nr.1276 del 06/03/17; nr.4630 del 19/07/17; nr.143 del 22/05/18; nr.325 del 27/09/19", v. "Verbale di violazione n. [REDACTED] del 28.09.2025" (all. n. 1 al "RICORSO (EX ART. 18 E 22 L. 24.11.1981 N. 689 E SUCCESSIVE MODIFICHE)"] nonché "Verbale di contestazione n. [REDACTED] regolarmente notificato" (all. n. 3 alla "COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA"))].

L'opposto Comune di Palmi, infatti, non solo non ha dimostrato, secondo il suo onere ex art. 2697 c.c. [v. quadri normativo *sub* I.1 ed ermeneutico *sub* I.2.1 lett. a), b), c)], che nel momento in cui ha rilevato la violazione in esame la suddetta apparecchiatura AUTOVELOX fosse munita di regolare omologazione ma ha persino riconosciuto la mancanza di tale requisito adducendo argomenti difensivi radicalmente incompatibili col suo disconoscimento [v. giurisprudenza *sub* I.2.1 lett. d)], quali:

- "Del tutto inconferente è l'assunto del ricorrente secondo cui la circostanza che l'autoveloX utilizzato dalla Polizia Locale di Palmi non sia omologato bensì approvato dal Ministero dei Trasporti, inficia la legittimità del verbale impugnato e ciò per vari ordini di ragioni" [v. "COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA", p. 3 *ut supra* integralmente riportata nel FATTO *sub* § 2, p. 6];

- "sebbene omologazione e approvazione costituiscano l'esito di procedimenti diversi, la differenza tra gli stessi non esclude in sé la possibilità di avvalersi dell'uno o dell'altro ai fini del controllo in merito al rispetto dei limiti di velocità, tant'è che, come sottolineati in precedenza, il Regolamento di Esecuzione consente l'utilizzo di apparecchiature oggetto di approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici)" [v. "COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA", p. 7 *ut supra* integralmente riportata nel FATTO *sub* § 2, p. 9];



• *"che tutti gli apparecchi e i dispositivi di misurazione della velocità utilizzati da qualsiasi organo di polizia stradale in Italia, sino al mese di luglio 2026 – oggi non è più così, come si dirà infra – erano solamente soggetti ad approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, proprio perché non esisteva una norma alla quale potesse fare riferimento l'omologazione. Infatti, non essendo previsto un disciplinare tecnico di riferimento, non si poteva procedere all'omologazione (cioè dichiarare conforme l'apparecchio al disciplinare), ma solo all'approvazione, procedimento di competenza, in ogni caso, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pertanto, una volta approvati, i dispositivi potevano essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni, parimenti a quelli omologati"* [v. "COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA", pp. 7-8 ut supra integralmente riportate nel FATTO sub § 2, p. 10];

• *la "regolarità dell'accertamento del superamento del limite di velocità consentito, nei limiti della tolleranza prevista dalla norma primaria, è invece garantita dalle prove di funzionalità e di taratura, che vengono richieste per l'ottenimento dell'approvazione, e dalle successive verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura, come definite nell'allegato tecnico al D.M. n. 282/17, art. 3 che, nel caso di specie sono state espletate e certificate (Allegato n. 5)"* [v. "COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA", p. 8 ut supra integralmente riportata nel FATTO sub § 2, p. 10].

Tanto basta, secondo questo Giudice, per ritenere assolutamente pacifico, ex art. 115, comma 1, c.p.c., il fatto che la suddetta apparecchiatura AUTOVELOX fosse sfornita di regolare omologazione quando ha rilevato la violazione qui impugnata, sì da legittimare *in toto* l'applicabilità al caso di specie degli ormai saldi principi operanti *in materia* per i quali:

⇒ *"è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio 'autovelox' approvato ma non debitamente omologato"* [v. giurisprudenza sub I.2.2 lett. e), f), g)];

⇒ *"l'esistenza o meno della taratura annuale dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità è cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l'apparecchiatura 'autovelox' sia stata (altresì, approvata e) 'omologata'"* [v. giurisprudenza sub I.2.2 lett. h)].

I.4 Alla luce delle superiori considerazioni nessuna rilevanza giuridica può allora riconoscersi alle ulteriori considerazioni svolte dall'opposto Comune di Palmi secondo cui *"l'autovelox utilizzato dalla Polizia Locale di Palmi per l'accertamento dell'infrazione sanzionata con il verbale impugnato, è inserito nell'elenco ufficiale dei dispositivi e sistemi di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio nazionale, previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Direttore Generale per la motorizzazione n. 367 del 29 settembre 2025, consultabile al link: <https://velox.mit.gov.it/dispositivi>*



(Allegato n. 10)" [v. "COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA", p. 12 *ut supra* integralmente riportata nel FATTO *sub* § 2, p. 13]: ciò, in quanto l'"elenco" a cui si riferisce il Comune, per sua stessa ammissione, include solo i "sistemi di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio nazionale" e non anche quelli "omologati", così come richiesto dalla stringente esegesi giurisprudenziale dianzi richiamata [v. *amplius sub* I.2.2 lett. e), f), g)].

Non solo. Il Comune di Palmi non ha nemmeno provveduto a depositare il richiamato "decreto del Direttore Generale per la motorizzazione n. 367 del 29 settembre 2025" che avrebbe consentito al Giudice, quantomeno, di accertare se i suddetti "sistemi di rilevamento della velocità" (compreso quello oggetto di causa) oltre ad essere stati "autorizzati sul territorio nazionale" siano stati anche omologati: trattasi invero di una lacuna probatoria non colmabile altrimenti, neppure coi poteri del Giudice sottesi al principio *iura novit curia* sancito dall'art. 113 c.p.c., giusta l'inibente motivo espresso al riguardo dalla giurisprudenza nomofilattica indicata *sub* I.2.3 per il quale gli atti meramente amministrativi (compresi i decreti ministeriali) non sono annoverabili tra le fonti del diritto "con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti".

I.5 Al proposito è sempre utile ribadire come nessuna efficacia probante rivesta (possa rivestire) la "sostanziale piena omogeneità ed identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell'omologazione e dell'approvazione, divergendo queste esclusivamente per un dato meramente formale" espressa nella "Circolare del Ministero dell'Interno Prot. 995 del 23 gennaio 2025 avente ad oggetto: 'Ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione, Sez. II – Violazione dell'art. 142 del Codice della Strada e preventiva omologazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità' (Allegato n. 6)" [v. "COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA", p. 5 *ut supra* integralmente riportata nel FATTO *sub* § 2, p. 8], visto e considerato che, per la costante giurisprudenza richiamata *sub* I.2.4, "non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie. Ed infatti le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano (tra le più recenti, Sez. 5, Ordinanza n. 23524 del 02/09/2024, Rv. 672115 - 01)".

I.6 Per completezza argomentativa non può infine sottacersi l'erroneità dogmatica ed esegetica in cui è incorso l'opposto Comune di Palmi nell'asserire, in sede di "COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA", che "per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Omologazione - norma di rango



regolamentare emanata in diretta attuazione della fonte primaria e pienamente vincolante - l'AUTOVELOX 106 utilizzato dalla Polizia Locale di Palmi deve intendersi omologato a tutti gli effetti di legge, **con efficacia che retroagisce a copertura anche dell'accertamento per cui è causa**" [v. "COMPARSITA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA", p. 10 *ut supra* integralmente riportata nel FATTO *sub* § 2, p. 11]. Segnatamente quest'ultimo assunto contrasta, infatti, col fondamentale principio affermato dall'art. 11 delle preleggi secondo cui **"La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"** [v. quadro normativo *sub* I.1] che, com'è ormai ermeneuticamente pacifico [v. giurisprudenza *sub* I.2.5], si applica anche alle fonti normative secondarie e, quindi, anche al "Decreto di Omologazione" su menzionato dal Comune di Palmi [Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 Giugno 2026 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 Luglio 2026]: per la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata *sub* I.2.5, la corretta portata dell'art. 11 delle preleggi è da leggersi nel senso che l'efficacia retroattiva di una legge (e nel nostro caso del "Decreto di Omologazione" in questione) deve rigorosamente risultare da una previsione espressa o comunque da una formulazione inequivoca di talché, in difetto di una chiara disposizione di quel contenuto, alla disciplina sopravvenuta non potrà mai legittimamente attribuirsi una portata retroattiva desumibile solo in via meramente interpretativa.

Nel caso in esame, com'è agevole constatare, nessuna disposizione del "Decreto di Omologazione" prevede espressamente la retroattività degli effetti dell'omologazione, per l'evidente motivo che l'art. 6, comma 1, del D.M. dell'8 Giugno 2026 si limita ad affermare che *"I dispositivi o sistemi conformi ai prototipi approvati con i decreti di cui all'allegato B si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto"*, con ciò volendo solo significare - disvelando, autenticamente, la sua giusta *ratio* - che il dispositivo usato dal Comune di Palmi, per il semplice fatto di essere conforme al prototipo AUTOVELOX 106 approvato con Decreto Dirigenziale n. 476 del 9 Dicembre 2025 di cui all'ALLEGATO B, deve ritenersi automaticamente e direttamente omologato (*ex officio*) dal nuovo decreto - com'è logico - dal momento della sua entrata in vigore e non da prima (*ex nunc* e non *ex tunc*).

Ne discende pertanto che, *stricto iure*, l'art. 6, comma 1, del D.M. dell'8 Giugno 2026, vada interpretato come una mera norma di regolarizzazione destinata a produrre effetti solo per il futuro e finalizzata ad attribuire l'omologazione ai dispositivi già approvati e inseriti nell'Allegato B senza la necessità di ulteriori accertamenti, incombenze burocratiche o procedure tecniche e non già, od anche, come disposizione volta a sanare retroattivamente (e dunque arbitrariamente) gli accertamenti compiuti prima della sua entrata in vigore: un decreto ministeriale, d'altronde, può sì disciplinare



le procedure di omologazione ma giammai trasformare, con efficacia retroattiva, le approvazioni in omologazioni.

I.7 L'opposizione va dunque accolta, con l'assorbimento d'ogni altra questione ed il conseguente annullamento del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada opposto n. [REDACTED] elevato dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Palmi il 28 Settembre 2025 e notificato all'opponente [REDACTED] [REDACTED] in data 4 Novembre 2025.

II

Sul regolamento delle spese

Le spese del giudizio, che per l'art. 91 c.p.c. devono esser poste a carico dell'opposto Comune di Palmi, sono liquidate a favore dell'opponente [REDACTED] [REDACTED] come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa [€ 135,65], delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale] e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M. n. 55/2014, con distrazione a beneficio del suo difensore antistatario, Avv. Vincenzo Melara, che ne ha fatto rituale richiesta ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Palmi, *Dott.ssa Stefania Bagnoli*, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1) accoglie l'opposizione proposta da [REDACTED] [REDACTED] e, pertanto, annulla il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada opposto n. [REDACTED] elevato dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Palmi il 28 Settembre 2025 e notificato all'opponente in data 4 Novembre 2025;

2) condanna l'opposto Comune di Palmi, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a pagare in favore dell'opponente [REDACTED] [REDACTED] le spese di lite che liquida in complessivi € 321,00 [di cui € 278,00 per compensi (€ 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva ed € 142,00 per la fase decisionale) ed € 43,00 per il contributo unificato] - oltre alle spese generali, all'i.v.a. ed alla c.p.a. come per legge - che distrae in favore del suo difensore antistatario, Avv. Vincenzo Melara.

Così deciso in Palmi, 6 Ottobre 2026

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Stefania Bagnoli

